

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DISTRETTO A – APS

Art. 1 - Associazione

E' costituita con sede in Faenza (RA) una Associazione Culturale denominata " Distretto A – APS" .

Art. 2 - Scopi

L'Associazione "Distretto A – APS" è costituita con l'intenzione e la volontà di mantenere, salvaguardare, promuovere ed incrementare attività legate alla creatività, coinvolgendo spazi pubblici e privati.

L'associazione non ha scopo di lucro ed è estranea a qualsiasi credo politico, religioso e razziale.

Gli scopi dell'Associazione sono:

- I. promuovere attività culturali, artistiche e ricreative, progetti di comunicazione in campo artistico, culturale con particolare attenzione agli artisti emergenti, alla valorizzazione e diffusione del patrimonio artistico contemporaneo nel campo di pittura, scultura, ceramica, grafica, fotografia, design, architettura ed ogni altra forma d'espressione artistica a livello regionale, nazionale e internazionale;
- II. favorire la sensibilizzazione e l'educazione della collettività nei confronti dell'arte e la qualificazione della sua fruizione, attraverso la promozione di iniziative di ricerca, consulenza, divulgazione, organizzazione e promozione di attività culturali nell'ambito delle discipline attinenti all'arte, alla cultura, alle scienze, alle arti dell'uomo, fornendo strumenti di natura didattica, divulgativa o scientifica;
- III. promuovere l'aggregazione sociale attraverso attività che, partendo dal patrimonio culturale del territorio, crei e sviluppi relazioni della comunità anche fra etnie diverse;
- IV. sensibilizzare la Comunità per una riqualificazione urbana del Centro Storico attraverso progetti e proposte di valorizzazione, rigenerazione e riqualificazione urbana;
- V. promuovere e favorire attivamente forme di aggregazione e formazione professionale nei vari settori creativi;
- VI. promuovere attività di marketing territoriale ed immobiliare attraverso progetti e proposte di valorizzazione, organizzazione di eventi ricreativi e formativi, iniziative culturali finalizzate alla riqualificazione urbana e rigenerazione di luoghi e piccoli borghi.

Art. 3 - Attività

Per il raggiungimento di propri scopi l'associazione intende svolgere diverse attività ed intraprendere iniziative di utilità sociale rivolte alla collettività ed in modo particolare:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DISTRETTO A – APS

- I. promuovere ed organizzare momenti di ricerca, indagine ed approfondimento relativi alle diverse discipline dell'arte, della cultura, dello spettacolo, nonché di ogni realtà artistica che l'Associazione riterrà meritevole di interesse e approfondimento;
- II. organizzare e gestire dibattiti, incontri, concorsi, convegni, mostre, seminari, conferenze, spettacoli e manifestazioni di approfondimento sulle arti visive, spettacolo, musica, letteratura, coinvolgendo artisti giovani o emergenti;
- III. organizzare corsi di formazione culturale e professionale in ambito artistico;
- IV. organizzare attività turistiche che abbiano finalità culturali;
- V. promuovere ed organizzare attività editoriali e giornalistiche;
- VI. promuovere ed organizzare attività discografiche;
- VII. promuovere ed organizzare attività fotografiche, cinematografiche, radiofoniche, televisive e quant'altro attinente alla riproduzione dell'immagine;
- VIII. favorire ed organizzare iniziative promozionali a favore dell'espressione artistica dei propri associati;
- IX. favorire ed organizzare iniziative promozionali a favore di giovani artisti e delle loro opere;
- X. promuovere iniziative che favoriscano l'interscambio artistico-culturale fra i Paesi ed i Popoli, con particolare riguardo ai Paesi della CEE;
- XI. promuovere attività culturali finalizzate alla conoscenza, alla salvaguardia ed al recupero del patrimonio moderno e contemporaneo sul nostro territorio, anche tramite il diretto coinvolgimento di enti pubblici e privati;
- XII. promuovere nel mondo le espressioni culturali più caratteristiche nel nostro territorio;
- XIII. offrire servizi volti a promuovere le attività e favorire l'aggregazione professionale per l'insediamento incentrato sulle produzioni nel campo dell'arte, della comunicazione, del design e dell'architettura;
- XIV. compiere qualunque attività mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta utile o opportuna e consentita dalle vigenti leggi;
- XV. ogni altra iniziativa conforme allo scopo dell'Associazione.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statuari oppure associarsi con altre istituzioni, potrà costituire Comitati, Commissioni, Rappresentanze. Per lo svolgimento delle proprie attività l'associazione potrà avvalersi sia di prestazioni gratuite che di prestazioni retribuite, sia di soci che di non soci.

Nell'ambito di tali iniziative che possono avere esecuzione anche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, potranno essere effettuate

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DISTRETTO A – APS

raccolte di fondi occasionali presso il pubblico, anche mediante offerte di beni o di servizi, da destinare al perseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse in via non prevalente.

Art. 4 - Soci

Possono aderire all'associazione le persone di entrambi i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professionale.

Per iscriversi all'associazione Distretto A - APS è necessario presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo ovvero ad altro soggetto da esso delegato, dichiarando di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a dichiarare la motivazione di detto diniego.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8.

All'atto dell'ammissione il Socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del Socio temporaneo.

Sono Soci della Associazione:

1. I Soci fondatori
2. I Soci sostenitori
3. I Soci ordinari
4. I Soci onorari

Sono soci **fondatori** le persone fisiche che, condividendo le finalità perseguite dall'Associazione, avendo versato la quota associativa di ammissione, ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo, assumendo l'impegno di sviluppare e realizzare attivamente, nelle forme più adatte ed efficaci, le azioni ed attività desumibili chiaramente dal presente Statuto. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di Soci ha carattere di perpetuità ed è soggetta al solo pagamento della quota sociale.

Sono soci **ordinari** le persone fisiche che, condividendo le finalità perseguite dall'Associazione desumibili chiaramente dal presente Statuto, hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DISTRETTO A – APS



sociali. La loro qualità di Soci è soggetta al solo pagamento della quota so

Sono soci **sostenitori** le persone fisiche, le imprese organizzate in forma individuale o societaria, gli Enti pubblici o privati, i consorzi e le associazioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, desumibili chiaramente dal presente Statuto, prescelte a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo fra quante contribuiscano alle attività dell'Associazione in termini economici e/o mettendo a disposizione spazi nell'ambito di iniziative e manifestazioni. Per gli Enti pubblici o privati, i consorzi e le associazioni che abbiano stipulato un Accordo di collaborazione, tale accordo e relativo status di socio sostenitore si intende tacitamente rinnovato ogni anno al pagamento della quota di rinnovo, salve diverse indicazioni contenute nell'Accordo di collaborazione (protocollo, stipula o altro documento). I soci sostenitori, si impegnano a sostenere, nelle forme più adatte ed efficaci, le azioni desumibili chiaramente dal presente Statuto.

Sono soci **onorari** le persone fisiche prescelte a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo fra coloro che all'esterno abbiano contribuito meritoriamente alle finalità dell'Associazione o che, per importanti cariche pubbliche e private ricoperte, per titoli posseduti, per la loro comprovata professionalità, ovvero per importanti attività condotte in settori affini o complementari possano dare lustro ed essere fonte di sapere ed impulso alle attività. Sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti in merito ai diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio ha in particolare diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Il numero dei Soci ordinari è illimitato.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale entro 30 giorni dall'iscrizione nel libro Soci per il primo anno ed entro i primi 30 giorni di ogni nuovo anno sociale. La quota associativa è intrasmissibile. L'ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le attività svolte dai Soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono prevalentemente intese a titolo di volontariato. L'Associazione può in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DISTRETTO A – APS

Art. 5 – Domanda di ammissione

All'atto della domanda di ammissione al socio, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo, ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Sull'eventuale reiezione della domanda l'aspirante socio non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Il mancato rinnovo annuale della tessera comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Art. 6 – Diritti dei Soci

Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita associativa, a tutte le iniziative e manifestazioni promosse da Distretto A - APS ed a riunirsi in assemblea e discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'associazione, a godere dell'elettorato attivo e, se maggiorenni, anche di quello passivo.

Art. 7 – Doveri

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa annuale, fissata dal consiglio direttivo, per il rinnovo delle tessere;
- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, né è trasmissibile, come pure non è rivalutabile o rimborsabile.

Art. 8 - Decadenza

La decadenza da socio può avvenire per:

decesso, dimissioni, mancato rinnovo della quota associativa, espulsione o radiazione.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto con raccomandata a mano, raccomandata A.R., con fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.), al consiglio direttivo con la restituzione della tessera.

Il rinnovo della tessera deve avvenire entro l'anno sociale.

Art. 9 - Sanzioni

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DISTRETTO A – APS

Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il consiglio direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

- ammonizione scritta;
- espulsione o radiazione.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi nel pagamento delle quote;
- quando arrechino gravi danni materiali o morali all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del consiglio direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

I soci radiati o espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del dovuto. Tali riammissioni saranno deliberate dal consiglio direttivo.

I soci radiati o espulsi potranno adire l'autorità giudiziaria contro tale provvedimento.

Art. 10 – Fondo comune

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

I proventi sono costituiti da:

1. quote di iscrizione;
2. contributi associativi ;
3. contributi di enti o privati;
4. interessi sulle disponibilità depositate presso istituti di credito;
5. elargizioni, donazioni e lasciti diversi;
6. proventi derivanti da somministrazioni ai soci di alimenti e bevande;
7. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
8. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DISTRETTO A – APS

10. qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 11 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 12 - Divieti

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione Distretto A - APS a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 13 - Organi sociali

Sono organi sociali:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Art. 14 - Elezioni

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni, durante una assemblea dei soci dove l'argomento sia inserito come punto all'ordine del giorno e saranno tenute di norma a scrutinio segreto, oppure a scrutinio palese se approvato dalla maggioranza dei soci presenti in assemblea.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Art. 15 – Assemblea dei soci

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Possono partecipare con diritto di voto alle Assemblee soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale della Associazione ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DISTRETTO A – APS



L'assemblea è convocata con raccomandata a mano, raccomandata A posta elettronica oppure ANCHE tramite avviso esposto presso la sede per almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata.

Gli avvisi dovranno specificare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data, l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Art. 16 – Convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'assemblea viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati: in questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 8 (otto) giorni dalla data della richiesta.

Essa :

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto economico e finanziario annuale;
- Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali elegge il consiglio direttivo
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
- si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati, qualora richiesto;
- delibera sulle modifiche da apportare allo statuto;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 17 – Delibere dell'Assemblea dei Soci

In prima convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci maggiorenni; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati per delega. L'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati maggiorenni.

Art. 18 - Votazioni

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DISTRETTO A – APS

associato.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Le votazioni che riguardano persone avvengono, di norma, a scrutinio segreto.

Per le elezioni delle cariche sociali, la votazione avverrà di norma a scrutinio segreto, salvo diversa indicazione da parte della maggioranza dell'assemblea.

Art. 19 – Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente; il verbale dovrà essere a disposizione dei soci.

Per le elezioni degli organismi direttivi, se tenute a scrutinio segreto, nei verbali dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.

Art. 20 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero massimo di cinque consiglieri eletti fra i soci che ne hanno diritto. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art. 21 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, con comunicazione scritta da trasmettere almeno otto giorni prima della riunione, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Vicepresidente o dal membro anziano.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul Libro Verbali e sottoscritte dal Segretario e dal Presidente.

Tutti i soci che ne facciano richiesta MOTIVATA hanno il diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DISTRETTO A – APS

Art.22 - Consiglieri

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni.

Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade, comunque, il consigliere che senza un serio e giustificato motivo manchi per sei mesi consecutivi ai lavori del Consiglio Direttivo.

Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti.

Le nomine e le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

A tal fine deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere il rendiconto economico e finanziario annuale;
- deliberare annualmente circa la quota che i soci sono tenuti a versare per l'adesione all'associazione;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo dell'esercizio;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni generi inerenti all'attività sociale;
- formulare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in merito alla radiazione e all'espulsione dei soci;
- delegare uno o più dei propri membri o altri soci ad esaminare le domande di adesione.

Nell'esercizio delle propri funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DISTRETTO A – APS

professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 24 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 30 giorni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art.25 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'articolo 3, comma 190 della L. 662/96, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità o di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto, o dal regolamento interno, decide l'Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Il Segretario



Il Presidente

